



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE

Affari Generali, Organi istituzionali, Polizia provinciale, Comunicazione Istituzionale, Avvocatura, Gare/Provveditorato/Contratti, Assistenza agli ee.ll., Mercato del lavoro, Servizio Personale

DECRETO del PRESIDENTE n. **25** DEL **18/04/2017**

OGGETTO: Individuazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/90

Allegati n. /

L'anno **2017** addì **18** del mese di **Aprile** in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato

OGGETTO: Individuazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9 bis della Legge n. 241/90

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. ed il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m. art. 50 "Competenze del Presidente della Provincia" e ritenuta la propria competenza in merito al presente atto;

- lo Statuto dell'Ente

- la determinazione n. 2312 del 12/12/2016 "Elezioni provinciali 2016. Proclamazione Presidente eletto della Provincia di Massa-Carrara";

PREMESSO che il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ha inteso perseguire l'obiettivo di "modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";

VISTI, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 e l'articolo 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della L. 241/1990, introducendo tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che testualmente recitano:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al Dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”

CONSIDERATO che tali disposizioni sono volte, in particolare, a rafforzare la tempestività dell'azione amministrativa, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia ingiustificata, nonché al riconoscimento delle responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile dei soggetti coinvolti, stabilendo che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

CONSIDERATO che la Legge n. 69/2009 (nello specifico articoli 7, 8, 9 e 10) ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia relativamente ai cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia relativamente ai Dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo, introducendo tra l'altro nella L. 241/1990 l'articolo 2 bis "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento" ;

VISTO E CONSIDERATO altresì, in materia, l'art. 28 "Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento" del Decreto Legge n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, nonché la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 9 gennaio 2014 che fornisce alle Amministrazioni linee guida sull'applicazione dell' articolo sopra citato;

VISTO E CONSIDERATO il Decreto Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli articoli 1, 11 e 15;

PRESO ATTO che la scelta del legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009, in linea con la sopra citata legge n. 69/2009 e che tale approccio prevede un monitoraggio della prestazione ad opera dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) quale organo di partecipazione attiva oltre che consultivo, nonché di controllo, dato che tale organo presidia il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa nel suo complesso, proponendo all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione individuale delle posizioni di natura apicale;

VALUTATO inoltre che le disposizioni normative in trattazione prevedono per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale ed attribuiscono la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, ribadendo tra l'altro la distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO l'art. 97, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 - T.U.E.L. che prevede che “il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”;

PRESO ATTO:

- della recente costituzione della Convenzione di segreteria tra il Comune di Carrara (Capo-Convenzione) e la Provincia di Massa Carrara per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Generale;
- che con Decreto del Sindaco di Carrara prot. n. 21886 del 27/03/2017, in atti, il dott. Pietro Leoncini, già Segretario del Comune di Carrara, è stato nominato Segretario della convenzione di segreteria tra il Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara, determinando nel giorno 01/04/2017 il termine per l'assunzione del servizio
- dell'accettazione della nomina da parte del dott. Pietro Leoncini, in atti, assunta al protocollo dell'ente n. 4610 del 28/03/2017;
- che il dott. Pietro Leoncini ha assunto effettivamente servizio dal giorno 01/04/2017;

RITENUTO pertanto di individuare nel Segretario Generale, dott. Pietro Leoncini, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento;

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) **di individuare** nel Segretario Generale, dott. Pietro Leoncini, la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
- 3) **di incaricare** i Dirigenti di voler adeguatamente pubblicizzare l'adozione di tale provvedimento presso i dipendenti del proprio Settore di competenza;
- 4) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti